

Repertorio n. 201.312

Raccolta n. 30.023

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA-----

---della "Opera Società Cooperativa Sociale - ONLUS Società
---Cooperativa per azioni"-----

---REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di
gennaio.-----

-----18 gennaio 2019-----

Alle ore sedici e quindici minuti.-----

In Ancona, via Saffi n. 4.-----

Avanti a me Avv. Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in
Ancona ed iscritto presso il Collegio Notarile di Ancona, è
comparso il signor:-----

= Alessandrelli Fabio, nato ad Ancona il 20 marzo 1967,
domiciliato per la carica presso la sede sociale di seguito
indicata, nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società cooperativa per azioni "Opera
Società Cooperativa Sociale - ONLUS Società Cooperativa per
azioni", con sede in Urbino (PS), attualmente in Frazione
Sasso, via Paciotti n. 3, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche:
02036180426.-----

Detto comparante, della cui identità personale e qualifica
sono io Notaio certo, dichiara che in questo luogo, giorno ed
ora si è riunita l'assemblea della predetta società, per
deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

1) Proposta di modifiche allo statuto sociale anche in
adempimento di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 del
decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive
modificazioni ed integrazioni.-----

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di legge e di
statuto, il signor Alessandrelli Fabio, il quale invita me
notaio a far constare da pubblico verbale le deliberazioni che
l'assemblea andrà ad adottare.-----

Al che aderisco io notaio.-----

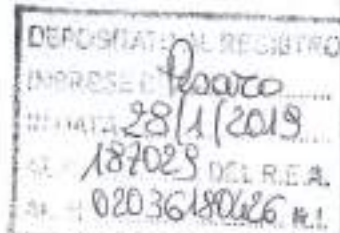
Il Presidente dà preliminarmente atto di quanto segue:-----

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi di
legge e di statuto in prima convocazione per il giorno 17
gennaio 2019 alle ore 6.00 e in seconda convocazione per la
data odierna alle ore 16.00;-----

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;-----

- che oggi, giorno fissato per la seconda convocazione, sono
presenti e/o rappresentati (per delega regolarmente acquisita
agli atti sociali, come attesta il Presidente), soci portanti
un numero complessivo di 129 voti sul totale di n° 323 voti;--

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il
comparante, Presidente, il signor Rosati Mario, Vice
Presidente ed i Consiglieri Iannello Gianmarco, Palermo
Rossetti Attilio, Mancinelli Diego, Giacchi Dania e Cataldi



e.c.f.

Registrato

il 11-2-2019

al n. 1026

Serie 1T

Esatti € 356,00



Roberta;-----
- che del Collegio Sindacale sono presenti al Presidente
Frontini Fiorenzo ed i Membri effettivi Burattini Claudio e
Ballestrieri Alessandro.-----

Il Presidente, dato atto di aver previamente verificato
l'identità degli intervenuti e la legittimazione al voto dei
soci presenti e rappresentati, dichiara che la presente
assemblea è validamente costituita, sussistendo il quorum
previsto dall'art. 40 dello statuto sociale, e può validamente
deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-----

A questo punto il Presidente, passando alla trattazione di
quanto all'ordine del giorno, espone all'assemblea le ragioni
che rendono opportuno modificare lo statuto sociale.-----

Il medesimo illustra nel dettaglio le modifiche da apportare
allo statuto.-----

In particolare, riassume le linee essenziali:

- riordino ed integrazione dei richiami alle norme contenute
nello statuto, in particolare eliminando i riferimenti alle
materie disciplinate dalle norme che vengono citate,
sostituendo alcuni richiami a specifiche leggi con quelli alle
disposizioni vigenti ed inserendo gli espressi richiami al
D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 sull'Impresa Sociale - con
particolare riferimento al bilancio sociale e ai limiti dei
compensi agli amministratori - (articoli 1, 4, 5, 6, 33, 38,
46, 48, 51 e 61);-----

= inserimento tra gli scopi sociali e nell'oggetto sociale
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e
successive integrazioni e modificazioni (articoli 4 e 5);-----

= precisazioni ed integrazioni dell'oggetto sociale (articolo
5);-----

= previsione dell'obbligo per i soggetti che richiedono essere
ammessi come soci cooperatori di fornire ogni altra
informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di
Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti
per l'ammissione (art. 7);-----

= modifica della disciplina prevista per i casi di rigetto
della domanda di ammissione a socio cooperatore nonché di
esclusione del socio, prevedendo in luogo della competenza
dell'Arbitro Unico che gli interessati possano, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere ad un organo
composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni con
 comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla
assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero
attivare le eventuali azioni legali, e che, nel caso in cui
l'organo si pronuncerà in modo difforme da quello del Consiglio
di Amministrazione, quest'ultimo possa attivare le procedure
arbitrali di cui agli articoli 55 e 56 dello statuto (articoli
7, 10, 38 e 55);-----

= disciplina dell'esercizio da parte dei soci finanziatori

della riserva di nomina di almeno un amministratore c/o un sindaco effettivo e di un liquidatore ovvero di un numero maggiore di amministratori o sindaci (art. 32);-----

= riformulazione della disciplina della remunerazione delle azioni dei soci finanziatori (art. 23);-----

= previsione della possibilità per gli amministratori di acquistare o rimborsare le azioni dei soci finanziatori (art. 23);-----

= previsione che la percentuale di utili da destinare al fondo di riserva legale sia quella prevista dal codice civile (art. 31);-----

= previsione che ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applichi il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 33);-----

= precisazione che il Collegio Sindacale è organo della Cooperativa se richiesto (art. 35);-----

= previsione della possibilità che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa essere pubblicato, in mancanza del quotidiano già previsti dallo statuto, su altro quotidiano ad equivalente tiratura e diffusione territoriale, estendendo inoltre al territorio nazionale la possibilità di convocare l'assemblea in luogo diverso della sede sociale (art. 37);---

= previsione che la competenza alla nomina dell'organo preposto alle decisioni sul rigetto della domanda di ammissione a socio cooperatore nonché sull'esclusione del socio, sia affidata all'assemblea ordinaria (art. 38);-----

= disciplina analitica dei requisiti degli amministratori non soci (art. 46);-----

= eliminazione del divieto per gli amministratori di ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione di società controllate dalla cooperativa (art. 46);-----

= previsione dell'impossibilità di rivestire la carica di Presidente del consiglio di amministrazione per i soggetti non qualificabili come "Impresa sociale" (art. 41);-----

= sostituzione del termine "controllo contabile" con il termine "controllo legale" (art. 52);-----

= disciplina del tentativo di conciliazione obbligatorio da esperire prima di rimettere le controversie all'Arbitro Unico (artt. 55 e 56);-----

il tutto come analiticamente indicato nel documento contenente gli articoli da modificare nel loro tenore vigente e in quello proposto, già messo a disposizione dei soci presso la sede sociale.---

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto illustrato con riferimento all'ordine del giorno.---

La votazione avviene per alzata di mano,-----

L'assemblea, all'unanimità dei voti presenti c/o rappresentati

-----D E L I B E R A-----

1) - di approvare le variazioni statutarie come sopra proposte
e pertanto di modificare lo statuto sociale come
analiticamente illustrato nella superiore esposizione
presidenziale.

Il nuovo testo dello statuto sociale, contenente le modifiche
deliberate, viene allegato al presente atto sotto la lettera
"A".

Nell'altro esemplare da deliberare l'assemblea viene sciolta
alle ore sedici e cinquantacinque minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato
dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in
parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, e da
me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva
dichiarandolo conforme a quanto deliberato dall'assemblea.

Il presente atto occupa tre fogli per otto pagine e viene
 sottoscritto alle ore diciassette.

P.TI FABIO ALESSANDRELLI
P.TI VITTORIO BORTOLUZZI segue sigillo.

Allegato A) all'atto del 18.01.2019, Repertorio n. 201312/30023

OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS SOCIETA'-----

COOPERATIVA PER AZIONI-----

STATUTO SOCIALE-----

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 - Denominazione-----

1.È costituita la Società Cooperativa per azioni denominata "Opera Società Cooperativa Sociale - ONLUS Società Cooperativa per azioni", in sigla "Opera - ONLUS Soc. Coop Sociale p.a."-----

2.Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.-----

3.Alla Cooperativa si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

4.Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.-----

5.La cooperativa informa la propria attività tenendo conto della funzione sociale attribuita alla Cooperazione e carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata stabilita dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi statuiti dal Codice Etico aziendale legalmente adottato dagli organi sociali preposti in conformità ai principi del Codice Etico adottato dalla Associazione nazionale di rappresentanza cui la Cooperativa aderisce.-----

Art. 2 - Sede-----

1.La Cooperativa ha sede nel Comune di Urbino.-----

2.Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, rappresentanze e unità locali operative fuori della propria sede sociale.-----

Art. 3 - Durata-----

1.La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2078; tale durata potrà essere prorogata o la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.-----

..... TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

..... Art. 4 - Scopo

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.

2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione delle attività di cui all'articolo successivo finalizzandole all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate individuate dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della stessa Legge, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni.

3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

4. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, aprile 2001 n. 142 ed eventuali modificazioni o di qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogate o diversamente disciplinate.

5. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti d'apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 281 Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

6. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

7. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.-----

8. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.-----

9. La Cooperativa dunque, nel nascere e svilupparsi con l'intento di contribuire efficacemente alla crescita sociale ed economica del proprio contesto territoriale, rappresenta un riferimento importante sia in termini occupazionali che in termini di effettivo sostegno nello svolgimento di attività di rilevanza sociale promosse soprattutto sia da Enti e Istituzioni Pubbliche che private.-----

10. Essa è al contempo attenta ad accogliere le istanze di nuovi soggetti, in particolare privati, acquisendo, con ciò, una maggior consapevolezza dell'importanza dell'attenzione da rivolgere ai diversi attori sociali, economici, politici, etc. del territorio e, quindi, della necessità di costruire con essi rapporti costruttivi fondati su reciproco rispetto.-----

11. In tal senso si esplicita in forma quanto più chiara il carattere peculiare della Cooperativa che consiste nel suo orientamento agli interessi degli "stakeholder", cioè di coloro che essendo i "vicini" della Cooperativa (dipendenti, associazioni, comunità locali, imprese, etc.) con cui è d'obbligo interloquire, possono rappresentare inoltre i cui interessi sono direttamente collegati con quelli della Cooperativa stessa.-----

12. Questa impostazione sostiene l'obiettivo primario di voler sviluppare e concretizzare un modello in cui i valori della cooperazione, e della cooperazione sociale in particolare, costituiscano gli elementi trainanti e di riferimento di una strutturazione imprenditoriale efficace, tale da poter incidere in maniera effettiva sulla crescita della Cooperativa ma anche sull'evoluzione e sulla costruzione del modello sociale del territorio in cui opera, ritonendosi parte attiva e propositiva di esso.-----

13. Quali declinazioni di questo macro obiettivo la Cooperativa individua i seguenti punti:-----

- Promuovere lo sviluppo economico locale e la crescita del capitale umano;-----

- Attuare azioni efficaci a sostegno di soggetti deboli o a rischio di emarginazione favorendone l'inserimento non soltanto in un contesto lavorativo ma in un ambito sociale più ampio, considerando ogni forma di diversità uno stimolo ed un valore di

uscita;-----

- Accrescere la partecipazione ed coinvolgimento nella vita sociale del cooperativa, così come le possibilità di condivisione delle scelte, valorizzando le risorse del socio all'interno del gruppo democratico della cooperativa;-----
- Ampliare ed allargare le attività della Cooperativa ad altri ambiti territoriali;-----
- Sviluppare le dimensioni della Cooperativa tenendo prioritario lo scopo di ottenere risultati economici positivi;-----
- Mirare ad ottenere la soddisfazione del cliente relativamente alla qualità dei servizi offerti e del loro rapporto con i prezzi;-----
- Promuovere politiche attive e collaborare con organizzazioni, enti, ed altri soggetti per costruire interventi condivisi;-----
- Contribuire in maniera sistematica e attiva alla costruzione di una rete di rapporti strutturati con gli altri soggetti della cooperazione;-----
- Tenere a riferimento la carta dei valori della cooperazione per ciò che concerne i rapporti interni che la cooperativa;-----

14. La Cooperativa, nel voler raggiungere gli scopi sopra definiti, intende sviluppare un modello capace di coniugare i valori della cooperazione - e della cooperazione sociale - in particolare con l'esigenza di rispettare obiettivi di impresa in termini di sostenibilità, efficacia ed efficienza - ai livelli massimi possibili in una impresa sociale senza snaturarne le peculiarità - e, al contempo, promuovere una strutturazione ed organizzazione capace di valorizzare il radicamento ed il rapporto virtuoso con più territori, e con ciò l'autonomia di forti capacità relazionali e rappresentative locali sempre riconducibili alla unità ed unicità che sono proprie della Cooperativa.-----

-----Art. 5 - Oggetto-----

1. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche per mezzo di terzi non soci, ed in particolare con i soggetti previsti dall'art. 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni.-----

2. Considerata l'attività mutualistica della Società, e come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle attività di cui al punto successivo sempre finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, non

le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 112.---

3. La cooperativa potrà pertanto svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

1) attività di propaganda mutualistica e cooperativa per la diffusione e lo sviluppo dello spirito associativo e di rafforzamento dei legami di solidarietà aderendo anche ad enti, a cooperative di secondo grado, consorzi, associazioni e società che si propongono attività affini, complementari ed integrative a quelle statutarie;-----

2) gestione di strutture complesse per l'erogazione di servizi di pulizia e manutenzione di locali, gestione e manutenzione di aree condominiali, aree verdi, parchi, giardini, pubblici e privati, gestione di mense e di pubblici esercizi, gestione di lavanderie, portinerie ed attività commerciali;-----

3) gestione di attività inerenti la gestione di sportelli di ricezione, vendita di titoli di viaggio e similari, in proprio e per conto terzi, la gestione di aree e strutture adibite a parcheggio di veicoli, compresi i servizi, garages, officine, stazioni di rifornimento, impianti di manutenzione e lavaggio, magazzini necessari all'espletamento delle attività sociali;-----

4) attività concernenti lavori di trasporto, trasloco, facchinaggio e tutte le operazioni di movimentazione carichi nonché la gestione di magazzini;-----

5) gestione di servizi di supporto alle pubbliche amministrazioni e alla società a partecipazione pubblica, nonché ai privati come a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di logistica, servizi di orientamento, servizi di formazione, servizi di consulenza, servizi dei centri di inserimento ed elaborazione dati, servizi di lettura contatori, servizi di segreteria, attivazione c/o gestione di call center, gestione di banche dati, servizi informativi, organizzazione e gestione di acquisti centralizzati, gestione di impianti e strutture sportive con relativi servizi, attività di analisi, di ricerca e di studi ed elaborazioni statistiche e di settore sia presso la sede della cooperativa che nelle sedi indicate dai richiedenti;-----

6) servizi diretti a favorire l'accesso al lavoro, la formazione, la ricerca attiva del lavoro, il sostegno all'inserimento lavorativo di fasce deboli;-----

7) fornitura di servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione a privati e/o enti, compresa la pulizia urbana, la raccolta di rifiuti, la custodia e la gestione di impianti e servizi di smaltimento, di

1
differenziazione e/o trasformazione e rigenerazione e
mercati ultimi; gestione di lavanderie industriali e a
pubblico; gestione di aree custodite, condomini
servizi di custodia diurna e notturna e relativi de
trasporto di valori e merci;-- ----

8) Tutte le attività di valorizzazione e di promozione del
patrimonio culturale, turistico ed ambientale
comprendendo la gestione in toto di strutture
iniziative, eventi a ciò inerenti come a titoli
esemplificativo e non esaustivo:-- ----

- progettare, organizzare, gestire
promuovere eventi culturali, mostre
spettacoli, conferenze, concerti
manifestazioni pubbliche di ogni genere
dalle folcloristiche a quelle fieristiche
commerciali, dalle sportive alle musicali,
simili; -- ----

- progettare, gestire e promuovere spazi
valenza culturale, spazi museali, centri di
aggregazione, biblioteche, mediateche
informagiovani, centri culturali, siti di
interesse storico-artistico, archeologico
ambientale, teatri e sale teatrali, sale
cinematografiche, con annessi servizi di
caffetteria, ristorazione, libreria
merchandising, etc.;-- ----

- progettare, organizzare, gestire
promuovere attività di tutela
valorizzazione del patrimonio culturale
ambientali e turistiche, anche all'interno
di aree naturali protette pubbliche
private, così come organizzare, gestire
promuovere e vendere proposte di itinerari
turistici, escursioni ed itinerari a tema
pacchetti di viaggio quali attività di tou
operator e gestione di agenzie viaggi
gestire e organizzare attività informative; -- ----

- progettare, organizzare, gestire
promuovere attività formative, interventi
didattici, proposte ludico-ricreative
azioni e servizi socio-culturali;-- ----

- progettare, organizzare, gestire
promuovere attività editoriali, grafiche, di
stampa, di confezionamento pubblicazioni
similari, di catalogazione, creazione di
archivi e banche dati, di realizzazione di
prodotti e servizi multimediali
informatici, telematici, cinematografici
video, audio, etc.; di produzione, acquisto
diffusione distribuzione e vendita degli

stessi; di raccolta sponsorizzazioni e
 pubblicità;-----
 -progettare, organizzare, gestire e
 promuovere scavi e siti archeologici, di
 restauro di beni di qualsiasi genere o
 natura;-----
 -gestire e promuovere strutture ricettive, di
 ristorazione e di ricreazione;-----
 fornire servizi e supporti, sia
 professionali che tecnici, per le attività
 di cui ai punti precedenti e avviare servizi
 ed attività volte a supportare le funzioni e
 la gestione della cooperativa e delle
 eventuali cooperative di secondo grado e/o
 consorzi, società, etc. a cui la Cooperativa
 aderirà (Centro elaborazione dati,
 segreteria centralizzata, etc.);-----
 -gestire attività di fundraising per attività
 autonomamente gestite o per conto di terzi;-----
 9) costituzione di laboratori di grafica, editoria, ed
 altre tecniche di stampa, di studi pubblicitari, e
 qualsiasi altra lavorazione, produzione e servizio
 affine che possa essere svolta nell'ambito di un
 laboratorio di arte grafica, editoriale, stampaggio e
 simili sia in proprio che per conto terzi;-----
 10) gestione di mense aziendali pubbliche o private, bar e
 ristoranti, con somministrazione di cibi e bevande sia
 presso le sedi delle mense che con consegna e
 distribuzione dei pasti presso le sedi delle aziende o
 di chiunque ne faccia richiesta, produzione e
 commercializzazione prodotti tipici. L'attività potrà
 essere svolta anche in collaborazione con altri enti o
 società del settore;-----
 11) interventi per l'inserimento lavorativo:-----
 -costituzione di botteghe o laboratori per la
 produzione e la vendita di articoli di
 maglieria, pelle, vetro, vimini, legno,
 biancheria, giochi, bigiotteria, materiale
 didattico, audiovisivo, documentazione, in
 particolare pubblicazioni rivolte alla
 prevenzione degli stati di dipendenza ed
 emarginazione;-----
 -costituzione di gruppi di lavoro per
 interventi di manutenzione per opere
 murarie, idrauliche, da elettricista, per
 imbianchinaggio etc;-----
 -costituzione di gruppi di bracciantato
 presso aziende agricole;-----
 -costituzione di gruppi di pulizie,
 disinfezioni per fabbricati civili, Enti



pubblici, parchi etc.;-----
-organizzazione e allestimento tecnico
spettacoli culturali, cineforum, concerti
iniziative pubbliche, feste popolari, nidi
di conferenze, sonorizzazioni, luci
costruzioni elettroniche e alta fedeltà
assemblaggio di componenti elettroniche;-----
-organizzazione e allestimento di stan
fieristici, manifestazioni pubbliche
mostre, negozi etc.;-----
-costituzione di laboratori per
costruzione di pannelli solari e lor
installazione;-----
-costituzione di laboratori di falegnameria
piccola manutenzione mobilio e
elettrodomestici, restauro, loggioria, etc.;-----
-assunzione di conduzione diretta, i
locazione, in appalto o in altre forme, d
terreni e fondi rustici in genere, d
allevamenti, stalle, di mezzi ed attività
del settore della pesca ed ittico in genere
di aziende agricole nonché coltivazioni
ortofrutticole e/o florovivaistiche co
svolgimento di ogni attività connessa all
coltivazione del fondo, compresa l
commercializzazione anche previa confezion
e trasformazione dei prodotti ottenuti dall
colture ed attività suddette nonch
manutenzione di aree verdi, giardini
parchi, condomini etc., sia pubblici ch
privati;-----
12) promozione e gestione di corsi di formazione intesi
pare anche ai soci e/o dipendenti partecipanti
all'iniziativa e all'attività sociale strumenti idone
al reinserimento sociale ed alle qualific
professionali nonché alla formazione cooperativistica
anche con il contributo della U. E., degli enti
pubblici e privati in genere o/o singoli;-----
13) può organizzare ed erogare attività di formazio
continua nel campo sanitario;-----
14) trasporto cose e/o persone per conto proprio o p
conto terzi, compreso il trasporto scolastico
l'assistenza ai relativi utenti; noleggio anche
forma gratuita di attrezzature, macchinari ed automove
di proprietà della cooperativa medesima;-----
15) organizzazione, gestione della raccolta, del
trasformazione, del trasporto e del
commercializzazione di prodotti agricoli, alimentari
viticoli, etc. così come di materiali quali cart
alluminio, rame, vetro, plastica, etc.-----

- 16) gestione in proprio o per conto terzi di aree aeroportuali, portuali, arenili, specchi d'acqua, etc. e di relativi servizi ed attività ad essi concernenti;---
- 17) organizzazione e gestione di attività commerciali di qualsiasi natura, al dettaglio e all'ingrosso, strutturate e temporanee, compreso iniziative di promozione e di svendita;-----
- 18) organizzazione e gestione di attività finalizzate alle comunicazioni, telefoniche, telematiche, etc. quali, a titolo esemplificativo, phone center, call center, internet point, etc; .-----
- 19) organizzazione e gestione e realizzazione di iniziative nel campo delle comunicazioni sociali quali: periodici e quotidiani di vario genere; emittenti radiofoniche, televisive, canali web-tv, reti net-tv, etc.; centri di produzione e distribuzione di materiali e programmi a supporto dei diversi mezzi di comunicazione;-----
- 20) organizzazione e gestione di servizi, uffici e/o agenzie per la produzione di certificati, per il disbrigo pratiche in genere presso uffici pubblici e privati, per la riproduzione di materiale stampato (copy center), per il supporto agli studi, per la riproduzione e trascrizione di materiale audio e video, etc.;-----
- 21) organizzazione, gestione, produzione e commercializzazione di energia proveniente da fonti tradizionali ed alternative; realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici, etc, servizi per la loro manutenzione e controllo;-----
- 22) attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 25 settembre 1999 n.374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell'art. 2 comma 1 - del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2001 n. 485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie.-----
- 23) La cooperativa potrà comunque svolgere qualunque altra attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o comunque ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.-----
4. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.-----
5. La cooperativa potrà svolgere le attività sopra elencate anche in collaborazione o/o convenzione con enti pubblici e

privati, con altre cooperative ed organizzazioni...

6. Potrà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte da organismi internazionali dello Stato, della regione, e degli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati, della cultura e dell'informazione.

7. La Cooperativa potrà quindi stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, con particolare riferimento allo Stato, Regioni, Province, Comuni, IPAB, OUSILL, nonché alle Università e alle scuole di ogni ordine e grado e agli enti che affidano per i servizi ad esse relative.

8. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti a medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

assumere interessenze e partecipazioni, in altre imprese, consorzi o enti sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, non a scopi di alienazione e comunque senza che si configurino operatività nei confronti del pubblico;

prestare adesioni o partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consorzi e fiduciarie diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

5) concedere avalli, cambiali, fidejussioni o ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative.

6. La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti; le modalità e l'esercizio di tale attività saranno disciplinate da appositi regolamenti interni approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta

risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge

10. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.....

11. La cooperativa potrà erettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, inoltre, erettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.....

12. La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e al potenziamento aziendale.....

13. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria dei soci.....

.....TITOLO III - SOCI COOPERATORI.....

.....Art. 6 - Requisiti dei soci

1. Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.....

2. I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.....

3. Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, i soggetti previsti dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni e le persone avvantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo, coloro che intendono comunque collaborare al raggiungimento dei fini sociali, nonché gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, questi ultimi ai sensi dell'art. 10 Legge n. 381/91.....

4. Coloro i quali non abbiano i requisiti per una dimostrata capacità professionale potranno essere ammessi nella categoria dei soci speciali di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto

5. I soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, per casi eccezionali valutati dal Consiglio di Amministrazione, un

ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

6. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati dall'apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.

7. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

8. Possono essere infine ammesse le persone giuridiche pubbliche e private i cui scopi e i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione e controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che abbiano previsto nel loro statuto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperative Sociali.

9. Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendovi interessanza diretta imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrenziale o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima salvo diversa o motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

-----Art. 7 - Ammissione di nuovi soci-----

1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;

b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente articolo 6;

c) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, del quale dichiara di aver preso visione;

d) indicazione del settore in cui intende operare socio da ammettere nella categoria dei soci speciali;

e) il numero di azioni che intende sottoscrivere, misura comunque non inferiore a quella periodicamente stabilita dall'Assemblea ordinaria.

dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----

f) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 55-56;-----

g) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.-----

2. Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.----

3. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.-----

4. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.-----

5. La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo aderente siano state sottoscritte le azioni e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.-----

6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere ad un organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56.-----

7. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

8. A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore

ordinario o socio cooperatore speciale, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente articolo 6.

-----Art. 8 - Diritti e obblighi dei soci-----

1. I soci cooperatori sono obbligati:

a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con modalità previste dal successivo articolo 27;

b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;

d. ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando la propria attività lavorativa cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

-----Art. 9 - Divieti-----

1. È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, a scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

-----Art. 10 - Soci speciali-----

1. Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione; il consiglio di amministrazione ammette alla categoria dei soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

2. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione è in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione socio speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi

formazione della cooperativa; nell'assetto produttivo delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ai tre quinti dell'ammontare delle azioni previste per i soci cooperatori ordinari.

3. Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari anche in relazione ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

4. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

5. Il socio speciale può essere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rappresentare più di un altro socio appartenente alla stessa categoria di soci.

6. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

7. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

8. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

9. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

10. Alla data di scadenza del periodo di formazione che non potrà essere di durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la propria formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

11. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo la modalità

e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
12. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, consiglio di amministrazione può deliberare provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

-----Art. 11 - Perdita della qualità di socio-----
1. La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso, e non esplicitamente derogato, sia quello ordinario e quello apertale, si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

-----Art. 12 - Recesso-----
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, non il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per divisione per qualsiasi altra ragione o causa.

2. Può inoltre recedere dalla Cooperativa il socio che intercedere le proprie azioni secondo le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 29.

3. Il recesso non può essere parziale.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata e lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi articoli 53-56.

6. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvi il rispetto del termine di preavviso previsto per dimissioni dal rapporto di lavoro.

7. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

8. In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà dei amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

-----Art. 13 - Esclusione-----
1. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti dei soci cooperatori:
a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti

di ammissibilità e/o non siano più in
 condizioni, per qualsiasi causa, di
 partecipare al conseguimento degli scopi
 sociali;-----
 b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta
 inabilità a partecipare ai lavori
 dell'impresa sociale;-----
 c) che vengano a trovarsi in una situazione di
 incompatibilità prevista dall'articolo 5;-----
 d) che non ottemperino alle obbligazioni
 derivanti dal presente statuto, dai
 regolamenti interni, dalle deliberazioni
 legalmente adottate dagli organi sociali o
 dal rapporto mutualistico con gravi
 inadempienze, che non consentano la
 prosecuzione del rapporto sociale;-----
 e) che, senza giustificato motivo e pur dopo
 formale sollecitazione e diffida, si rendano
 morosi, oltre che nel versamento delle
 quote sottoscritte, altresì nel pagamento
 dei debiti eventualmente contratti verso la
 Cooperativa per qualsiasi titolo;-----
 f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino
 di prestare la propria attività lavorativa o
 che nell'esecuzione di quest'ultima violino
 gli obblighi previsti dal regolamento interno
 e/o da contratto con gravi inadempienze ai
 sensi dell'art. 1455 Codice Civile;-----
 g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni
 dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto
 tale rapporto con la Cooperativa per mutuo
 consenso, salva, in questi casi, la facoltà
 del Consiglio di Amministrazione di
 astenersi dal deliberare l'esclusione in
 considerazione delle caratteristiche del
 rapporto di lavoro risolto, dei motivi della
 sua risoluzione nonché delle esigenze
 dell'impresa sociale;-----
 h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro
 subordinato con la cooperativa, subiscano un
 licenziamento per motivi disciplinari, per
 giusta causa o giustificato motivo
 soggettivo;-----
 i) il cui rapporto di lavoro diverso da quello
 subordinato sia risolto dalla Cooperativa
 per loro inadempienza;-----
 l) che violino uno o più dei divieti di cui al
 precedente articolo 9;-----
 m) che svolgano, o tentino di svolgere,
 attività in concorrenza o contraria agli

interessi sociali;

1) che in qualunque modo arretrino danni alla Cooperativa;

2) che vengano condannati non sentenza pena irrevocabile per delitti contro la persona per delitti contro il patrimonio, o delitti contro la pubblica amministrazione per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti;

3) che violino le norme del Codice Etico aziendale adottato dalla cooperativa.

2. L'esclusione è pronunciata inoltre dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale di cui all'articolo 10 che non abbiano rispettato i doveri inerenti la formazione, non arrivando al conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

3. L'esclusione può essere deliberata inoltre nei confronti dei soci cooperatori che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia.

4. Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, in casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali e scritte.

5. Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale pari al solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo di risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa.

6. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che potrà mai superare l'intero importo delle azioni sottoscritte.

7. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno dovute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

8. L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

9. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Controversie in materia di recesso o esclusione

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere ad un organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56.

Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

1. I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo articolo 31.

2. La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

3. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

4. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvi gli effetti della compensazione con ogni eventuale credito liquido della cooperativa e della eventuale penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

5. Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.

Art. 16 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17 - Richiesta di rimborso

1. I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto al rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le azioni per le quali non sarà richiesto il

rimborso nel termine suddetto saranno devolute,
deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
riserva legale.

-----TITOLO IV - SOCI VOLONTARI-----

-----Art. 18 - Ammissione di nuovi soci-----

1. A norma dell'articolo 2 della Legge n. 181/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di volontariato a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale;

indicazione della propria attività
lavoro;

dichiarazione di attenersi al presente
statuto, ai regolamenti interni ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali;

numero delle azioni che intendono
sottoscrivere, in misura comunque
inferiore a quanto periodicamente stabilito
dalla assemblea dei soci, né superiore al
limite massimo stabilito dalla legge per
soci cooperativi;

precisazione delle prestazioni
volontariato disponibili, e del luogo
prestazione, a titolo gratuito, per la
Cooperativa.

4. L'accettazione della domanda è competente al Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

5. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperativi e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

6. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e), l'obbligo di prestare propria attività di volontariato sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

7. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa.

recessima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

8. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V - SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

CAPITOLO I - SOCI SOVVENTORI

Art. 19 - Soci Sovventori

1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 44/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

2. Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

3. Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

4. I soci sovventori sono obbligati al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27. All'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

5. Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

6. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le

azioni sottoscritte, eventualmente aumentato rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 31.-----

7. Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo sono comunque rimborsabili.-----

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.-----

-----CAPO II - AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----

-----Art. 20 - Azionisti di partecipazione cooperativa-----

1. Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo della Legge n. 59/92, con la stessa deliberazione essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.-----

2. Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, misura non inferiore alla metà, ai soci ed lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi nei termini fissati dall'Assemblea predetta.-----

3. I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi a soci della Cooperativa.-----

4. Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

5. In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.-----

6. Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non saranno comunque rimborsabili.-----

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.-----

-----CAPO III - ALTRI SOCI FINANZIATORI-----

-----Art. 21 - Ammissione di altri soci finanziatori-----

2. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile d'esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso.

3. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice di cui all'articolo 7 della Legge 59/92 incrementato di 1,5 per cento percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

4. La remunerazione delle azioni dei soci finanziatori non può essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

5. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.

6. La deliberazione di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, diversi dai soci cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai soci finanziatori medesimi.

7. La deliberazione di emissione delle azioni potrà stabilire il diritto di recesso dei soci finanziatori, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, quando sia decorso un periodo minimo di durata del loro rapporto sociale, comunque non inferiore a tre anni.

8. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli articoli 2437 bis e seguenti del Codice Civile.

9. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

-----Art. 24 - Assemblee dei soci finanziatori-----

1. I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali della cooperativa, con voto separato dai soci cooperatori.

2. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge o verso del presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

3. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni della categoria.

4. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2437

seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

-----CAPO IV - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI-----

-----Art. 25 - Obbligazioni-----

1. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- la modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

-----TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI-----

-----Art. 26 - Patrimonio sociale-----

1. Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.i. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00), sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;

a.ii. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92;

a.iii. dalle azioni di partecipazione cooperativa;

a.iv. dalle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo V del presente statuto;

a.iv.b dal fondo di riserva legale

a.iv.c da eventuali fondi di riserva straordinaria;

a.iv.d dall'eventuale riserva divisibile;

a.iv.e dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;

a.iv.f da ogni altro fondo di riserva costituito o

previsto per legge.

2. Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di ben-
natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342
del Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori
finanziatori.

3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto
Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente,
soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualm-
assegnate.

4. Le riserve comunque costituite non possono es-
sere distribuite fra i soci cooperatori.

5. La riserva divisibile di cui alla lettera d. può es-
sere distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, div-
dai soci cooperatori, delle azioni di cui al CAPO III
TITOLO V del presente statuto.

----- Art. 27 - Azioni -----

1. Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominat-
e.

2. Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperato-
rimmediatamente dopo la ricevuta comunicazione della
deliberazione di ammissione e i relativi importi devono
essere versati nei modi e nei termini stabiliti con
delibera della Assemblea ordinaria dei Soci, adottata in-
conformità alle disposizioni inderogabili di legge.

3. Le azioni sottoscritte dal socio volontario dovranno es-
sere versate dopo la ricevuta comunicazione della delibera di
ammissione nei modi e nei termini stabiliti con delibera-
della assemblea ordinaria dei soci, adottata in conformità
alle disposizioni inderogabili di legge.

4. Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante
azioni, il cui valore nominale superi il limite massimo
consentito dalla legge.

5. Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nomina-
le. Le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere
anche al portatore, se interamente liberate.

6. Il valore nominale, le modalità ed i termini di
conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed
privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni,
saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento del
loro emissione.

7. I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Capo I
del Titolo V del presente statuto, sono rappresentati da
azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00-
(duecentocinquanta/00) ciascuna; i versamenti sulle azioni
sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere
effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto
della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8. La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in
conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore
nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni

sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai soci volontari; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni sottoscritte dai soci finanziatori di cui al Capo III del Titolo V del presente statuto; azioni di partecipazione cooperativa.

9. Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, primo comma del Codice Civile.

---Art. 28 - Divieto di trasferimento delle azioni dei soci cooperatori e volontari---

1. Il capitale sociale dei soci cooperatori e volontari è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa.

2. È fatto salvo altresì il diritto dei soci cooperatori e volontari di recedere, mediante raccomandata alla cooperativa, con preavviso di 90 (novanta) giorni e non prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

---Art. 29 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori---

1. Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione.

2. Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo V dello statuto, sono liberamente trasferibili a terzi o ad altri soci, ad eccezione dei soci cooperatori e volontari.

3. L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis del Codice Civile.

4. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

-----TITOLO VII - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO-----

-----Art. 30 - Esercizio sociale-----

1. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

3. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella

relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, i---
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
degli scopi statutari in conformità con il carattere-----
cooperativo della società; nella stessa relazione il---
Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare la---
ragioni delle determinazioni adottate con riguardo-----
all'ammissione di nuovi soci.-----

5 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per---
l'approvazione entro centovanti giorni dalla fine-----
dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel
caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del---
bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari---
esigenze relative alla struttura e all'oggetto della---
Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il
Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella---
relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.-----

-----Art. 31 - Destinazione dell'utile-----
1. L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il
riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento-----
economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi
a titolo di ritorno, ai sensi dell'art. 2945 - sexies del-
Codice Civile e del successivo articolo 32. In tal caso,--
l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei---
trattamenti a titolo di ritorno operato dal Consiglio di
Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento---
interno.-----

2. La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli
utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati
da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come
segue:-----

a. non meno della percentuale prevista-----
dall'articolo 2945 quater del codice civile---
al fondo di riserva legale;-----

b. al fondo mutualistico per la promozione e-----
lo sviluppo della cooperazione di cui-----
all'art. 11 della legge n. 59/92 e-----
successive modificazioni, nella misura di-----
legge;-----

c. all'eventuale aumento gratuito del-----
capitale sottoscritto e versato nei limiti-----
consentiti dalla legge in materia per il-----
mantenimento dei requisiti mutualistici al-----
fini fiscali;-----

d. un dividendo ai soci cooperatori e-----
volontari, in misura non superiore-----
all'interesse massimo dei buoni postali-----
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo-----
rispetto al capitale effettivamente versato,-----
qualora sussistano le condizioni di cui-----
all'art. 2945 - quinquies, secondo comma,-----

del Codice Civile;---
e, un dividendo ai sottoscrittori degli---
strumenti finanziari partecipativi previsti---
dal Titolo V, nella misura stabilita dalla---
legge, ovvero dal presente statuto, ovvero---
dalla deliberazione assembleare di---
emissione, ma comunque in misura non---
superiore a due punti in più rispetto al---
limite massimo di cui alla precedente---
lettera d), qualora si tratti di soci---

cooperatori;---
f. all'eventuale fondo di riserva---
divisibile, nella misura non superiore al 2%---
(due per cento);---

g. l'eventuale residuo a fondo di riserva---
straordinaria.---

3. In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà---
deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al---
fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da---
destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il---
mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.---

-----Art. 32 - Ristorno-----

1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene---
effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione,---
proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro---
prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto---
dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa---
vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.---

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo---
loro una somma percentuale calcolata sull'importo annuo---
della retribuzione lorda relativa esclusivamente alle ore---
di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'esercizio---
senza tenere conto di ulteriori indennità specifiche o voci---
retributive aggiuntive o incentivi personali.---

3. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori---
ordinari:---

a) mediante integrazione delle retribuzioni---
complessive;---

b) mediante emissione ed assegnazione---
gratuita di nuove azioni ordinarie;---

c) mediante distribuzione gratuita di azioni---
di partecipazione cooperativa o di altri---
strumenti finanziari, di cui al Titolo V,---

4. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori---
speciali di cui all'articolo 13 in misura inferiore ai soci---
cooperatori ordinari ed esclusivamente mediante---
integrazione delle retribuzioni complessive.---

---TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI---

-----COOPERATORI-----

-----Art. 33 - Trattamento economico-----

1. I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34 - Regolamento interno

1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolata nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

2. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 35 - Trattamenti economici ulteriori - ritorno

1. L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ritorno, così come previsto dal precedente articolo 32.

2. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci entro i limiti e nei modi

consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia,....
Il regolamento interno può definire i parametri di.....
carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza....
dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi.....
aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi.....
fronte.....

TITOLO IX - ORGANI SOCIALI- --

Art. 36 - Organi sociali-- --

1 Sono Organi Sociali della Cooperativa:-----

- a. l'Assemblea.....
- b. il Consiglio di Amministrazione;-----
- c. il Collegio Sindacale, se richiesto.-----

SEZIONE I - ASSEMBLEA-----

Art. 37 - Convocazione-----

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione
mediante avviso contenente l'elenco delle materie da
trattate e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.-----

3. L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:---

a) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o sul Corriere Adriatico o su Il
Resto del Carlino - edizione di Ancona o su
il Messaggero - edizione di Ancona o, in
mancanza di questi, su altro quotidiano ad
equivalente tiratura e diffusione
territoriale, almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea:-----

b) comunicato ai soci a mano o mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno
quindici giorni prima dell'Assemblea.-----

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed
in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma
del presente articolo, usare qualunque altra forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso
di convocazione delle Assemblee.-----

5. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,
la maggioranza degli amministratori e dei sindaci
effettivi.-----

6. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può
opporvi alla discussione degli argomenti, sui quali non si
ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data
tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo non
presenti.-----

7. In deroga all'articolo 2362 del Codice Civile, l'Assemblea
può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale.

purché nel territorio nazionale.

8. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente articolo 30.

9.1. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 38 - Assemblea ordinaria

a.1.1. L'Assemblea Ordinaria:

a.1.1.1. approva il bilancio consuntivo con la relazione degli Amministratori sulla Gestione;

a.1.1.2. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

a.1.1.3. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;

a.1.1.4. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari;

a.1.1.5. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera al comma 2, articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

a.1.1.6. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;

a.1.1.7. conferisce o revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 2409 - quater del Codice Civile;

a.1.1.8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 - bis del Codice Civile;

a.1.1.9. approva tutti i regolamenti interni e, con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;

a.1.1.10. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la

soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514 del Codice Civile;

a.1.11.delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 35;

a.1.12.delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dai Capi I e II del Titolo V del presente statuto;

a.1.13.delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'articolo 19; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime;

a.1.14.delibera l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la durata dei programmi, l'ammontare complessivo delle azioni da emettere, il loro valore nominale o l'eventuale sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali azioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa;

a.1.15.delibera sul numero di azioni minime che dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;

a.1.16.provvede alla nomina dell'organo di cui agli articoli 7, comma 5 e 14, comma 2 determinando la durata e la corresponsione di eventuali compensi in caso di attivazione su controversie promosse dai soci.

2.1.azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere

esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

3. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli amministratori.

-----Art. 39 - Assemblea straordinaria-----

1. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 2385, secondo comma, del Codice Civile, alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2504 e 2505 - bis del Codice Civile; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

2. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui ai Capi III e IV del Titolo V del presente statuto.

-----Art. 40 - Quorum costitutivi e deliberativi-----

1. In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

2. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

3. In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in

apposito regolamento interno.-----

Art. 41 - Modalità delle votazioni-----

1. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

2. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma del Codice Civile.-----

3. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.-----

Art. 42 - Intervento - voto - rappresentanza-----

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

2. Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.-----

3. I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni dieci componenti la propria base sociale, sino ad un massimo di cinque voti.-----

4. Hanno altresì diritto di voto-----

- i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno sei mesi: essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione-----

all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle azioni;-----

- i sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Capo III del Titolo V del presente statuto, dotati di-----

diritti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della loro emissione; essi hanno diritto ciascuno a più voti proporzionalmente al numero delle azioni sottoscritte.-----

5. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo V, non può essere attribuita complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.-----

6. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

7. Ogni socio, ad eccezione dei soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10, avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente-----

alla stessa categoria. purchè non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

9. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

9. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

-----Art. 43 - Assemblee separate-----

1. Le assemblee saranno svolte separatamente ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3540, secondo comma, del Codice Civile o se delibererà in tal senso l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a partire dalla prima assemblea successiva.

2. In tal caso le assemblee, che non riguarderanno materie specifiche o particolari categorie di soci, saranno svolte separatamente tenendo conto delle modalità che verranno stabilite in apposito regolamento interno che verrà approvato dalla Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione il quale dovrà in ogni caso essere informato ai principi e criteri di seguito indicati:

- le assemblee separate saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale;

- il termine del preavviso dovrà essere rispettato per la prima assemblea separata;

- allo scopo di facilitare la partecipazione

o, conseguentemente, la convocazione e lo

svolgimento delle assemblee separate, i soci

della Cooperativa dovranno essere

raggruppati in sezioni con riferimento alle

zone ove esistano sedi secondarie o filiali;

- tali sezioni potranno essere create anche in

zone prive delle strutture suddette, quando

per numero di soci ed importanza della

attività sia ritenuto opportuno dagli organi

della Cooperativa;

- le assemblee separate verranno svolte nei

Comuni nei quali la Cooperativa ha attivato

una sede secondaria per la gestione delle

attività in un determinato territorio,

invitando tutti i soci appartenenti alla

sezione con un limite minimo di 100 (cento)

soci;

- i soci iscritti a sezioni collegate a sedi

secondario o filiali con un numero di soci inferiore a 100 (cento) saranno invitati alla assemblea separata della sede secondaria o filiale più vicina geograficamente;

-tutte le norme previste per lo svolgimento della assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicheranno alle assemblee separate;

-le assemblee separate dovranno deliberare sugli argomenti posti in discussione e nominare i delegati, che dovranno essere soci, alla successiva assemblea generale dei delegati in misura pari a uno ogni venti soci presenti o rappresentati o frazione di venti, comprendendo tra questi la nomina di eventuali soci dissenzianti rispetto alla maggioranza nella stessa misura di uno ogni venti soci dissenzianti presenti o rappresentati o frazione di venti;

-l'assemblea generale dei soci delegati avrà luogo nel Comune in cui la società ha la sede legale;

-l'assemblea generale dei soci delegati verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione con i criteri, i termini e le modalità previste per la convocazione della Assemblea Ordinaria dei Soci;

-le modalità di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati saranno quelle previste per la partecipazione alla assemblea dei soci di cui all'articolo 42, ad eccezione di quanto previsto in materia di deleghe;

-alla assemblea generale dei delegati potranno assistere, senza diritto di voto o di intervento, anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Art. 44 - Assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa

1. Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.
2. Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'articolo 6 della Legge n. 59/52 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.
3. All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.

Art. 45 - Presidenza della Assemblea

1. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il segretario può essere un non socio.

4. L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di necessità, due scrutatori.

5. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

6. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

8. I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprio spese.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 46 - Nomina - Composizione - Durata

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea.

2. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci-cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci-cooperatori diversi dalle persone fisiche, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci-cooperatori ordinari persone fisiche.

3. Gli eventuali amministratori non soci dovranno essere scelti tenendo conto sia di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 che dei seguenti requisiti:

- di onorabilità, che non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

- 1. stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- 2. assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 37 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965,

n. 575, e della legge 14 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. condanna con sentenza definitiva, passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

di professionalità, che ricorre in presenza di esperienza di almeno tre anni dell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- 1) attività di amministrazione, direzione o controllo a favore di società cooperative e loro consorzi;
- 2) attività professionali in materie attinenti al settore della cooperazione sociale;

l'indipendenza, che ricorre in termini di assenza di analoghe funzioni amministrative in altre società cooperative sociali.

4. Agli amministratori soci si applicano i soli requisiti di onorabilità e la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità ed indipendenza comporta la decadenza dalla carica.

5. Non possono essere nominati amministratori i soggetti di cui al comma 15-ter dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 183/2001.

6. Ai soci finanziatori, se esistenti, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

7. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

8. La deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo degli amministratori.

9. Non possono essere nominati consiglieri soggetti che abbiano subito condanne con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che-

vieta l'utilizzo di sostanze stupefacenti.-----

10. Gli amministratori restano in carica da uno a tre-----
esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta-----
dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea-----
convocata per l'approvazione del bilancio relativo-----
all'ultimo esercizio della loro carica.-----

11. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice-----
Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi-----
negli organi di amministrazione di altre imprese a-----
condizione che essi siano formalmente autorizzati da-----
apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione-----
della Cooperativa.-----

12. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la-----
decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

13. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il-----
parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso-----
dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di-----
particolari cariche in conformità del presente statuto.-----
Tenendo conto, di quanto previsto dalla lettera a) comma 2,---
articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017---
e successive modificazioni ed integrazioni.-----

14. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il-----
Vice Presidente.-----

15. Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più-----
amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo,---
determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità---
di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno---
essere oggetto di delega, oltre alle materie previste---
dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di---
recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che-----
incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

16. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di-----
Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei-----
mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua-----
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior-----
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,-----
effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

17. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo-----
informato: ciascuno di essi può chiedere agli organi---
delegati che in Consiglio siano fornite informazioni-----
relative alla gestione della società.-----

-----Art. 47 - Convocazione-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente-----
tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare,-----
oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due-----
consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.-----

2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non-----
meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi-----
urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica,-----
in modo che i consiglieri ed i soci effettivi ne siano

- informati almeno un giorno prima della riunione.
3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
4. Le votazioni sono palese.
5. Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
7. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.
8. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, invitando della stessa il Consiglio di Amministrazione.
9. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.
- Art. 48 - Competenza e riunioni**
- 1.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:
- 1.1.a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 1.1.b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto dal presente statuto;
- 1.1.c. redigere il bilancio sociale;
- 1.1.d. predisporre il bilancio preventivo entro la fine del periodo precedente al periodo previsto;
- 1.1.e. gestire il collocamento delle azioni di

sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;-----

1.1.f. compilare i regolamenti interni;-----

1.1.g. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;-----

1.1.h. deliberare e concedere avalli cambiali, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;-----

1.1.i. deliberare su tutto le altre materie di cui al quarto comma dell'articolo 5;-----

1.1.j. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;-----

1.1.k. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;-----

1.1.l. stipulare i contratti di costituzione e partecipazione ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 - septies del Codice Civile, su mandato della Assemblea dei Soci;-----

1.1.m. assumere o licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----

1.1.n. approvare le norme del Codice Etico Aziendale e provvedere agli adempimenti in esso previsti;-----

1.1.o. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;-----

1.1.p. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;-----

1.1.q. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando ed approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;-----

1.1.r. deliberare e compiere tutti gli atti o tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente articolo 39, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2436 del Codice Civile in materia di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni.-----

----- Art. 49 - Sostituzione degli amministratori -----

2.1. In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2385 del Codice Civile scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

----- Art. 50 - Potere di esame delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -----

1. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

----- Art. 51 - Presidente -----

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

2. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

3. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

4. Previo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

7. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

----- SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO LEGALE -----

----- Art. 52 - Nomina - Composizione - Durata -----

1. Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C. C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

2. Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

3. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

-----Art. 53 - Competenza e riunioni-----

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2429 bis, terzo comma del Codice Civile.

3. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

4. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i criteri acquisiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

5. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

6. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

7. Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

8. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

9. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

-----Art. 54 - Controllo legale-----

1. Il controllo legale è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico di controllo legale è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. Non possono essere incaricati del controllo legale e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2403 - quinquies, primo comma del Codice Civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

5. Il revisore o la società incaricati del controllo legale:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

6. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

- TITOLO I - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

- Art. 55 - Clausola arbitrale -

1. Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di reclamo, ad eccezione di quelle insorte in materia di esclusione e di diniego alla licenza di ammissione, e le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, devono essere rimesse previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 56, alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità al suo Regolamento generale.

2. La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

3. Il ricorso all'Arbitro Unico deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della

controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

Art. 56 - Tentativo di conciliazione

1. Le controversie di cui all'art. 55 devono essere precedute dal tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona.

2. Il procedimento di conciliazione si avvia con il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio. La presentazione della domanda di conciliazione interrompe il termine di cui al terzo comma dell'art. 55. Al procedimento di conciliazione si applicano il Regolamento di Conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, nonché l'art. 40 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI - REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA'

-PREVALENTE-

Art. 57 - Divieti

1. È fatto divieto di:

a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 58 - Devoluzione patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti dal Titolo V Capo III del presente statuto; soci sovventori; soci volontari, soci cooperatori.

Art. 59 - Osservanza dei requisiti delle cooperative a

-mutualità prevalente-

1. Le clausole di cui agli articoli 57 e 58, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 60 - Scioglimento

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa

nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente fra i non soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 61 - Rinvio a norme di legge

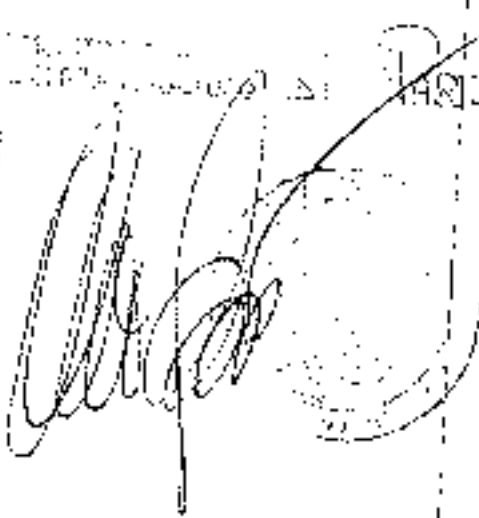
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano
le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice
Civile, le leggi speciali in materia di società
cooperative nonché le disposizioni in materia di società
per azioni, di Imprese Sociali e di Enti del Terzo Settore,
di cui al decreto legislativo n. 112 e n. 117 del 3 luglio
2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
compatibili con la disciplina cooperativistica.

F. TI FABIO ALESSANDRELLI

F. TI VITTORIO BORTOLUZZI

COPIA CERTIFICATA
FRANCE

ANCO S.R.L. 14 FEB 2018

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Alessandrelli'. The circular stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.